

DL 18.10.2023 n. 145**(c.d. “Anticipi o collegato ” al Ddl. di bilancio 2024)****Principali novità apportate in sede di conversione nella****L. 15.12.2023 n. 191**

1. PREMESSA
2. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - PROROGA DELLE RATE
3. RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - PROROGA
4. DEMATERIALIZZAZIONE DEI MODELLI 730-1 - SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO
5. NOVITÀ IN TEMA DI FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI
6. ACCESSO AL 5 PER MILLE PER LE ONLUS - PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO
7. ENTI SPORTIVI - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO
8. ALIQUOTA IVA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI
9. REGIME DI ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA

1. PREMESSA

Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 ed entrato in vigore il 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.

Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito nella L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 145/2023, ad esclusione di quelle riguardanti le locazioni turistiche e le locazioni brevi, che saranno analizzate in una successiva circolare.

2. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - PROROGA DELLE RATE

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l'abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.

La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.

Il 31.10.2023 e il 30.11.2023 sono scadute le prime due rate relative alla rottamazione dei ruoli.

In base all'art. 4-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, i suddetti pagamenti si considerano tempestivi se avvengono, in unica soluzione, entro il 18.12.2023.

Rammentiamo che l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme determina l'inefficacia della rottamazione; quindi, riemergerebbe il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.

3. RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATO - ULTERIORE PROROGA

Con l'art. 5 co. 7 - 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l'esclusione delle sanzioni amministrative e penali.

La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d'imposta per ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.

Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 - 2019 per i soggetti "solari").

Con l'art. 5 del DL 145/2023, come modificato in sede di conversione in legge, i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulteriormente differiti.

3.1 TERMINE PER LA DOMANDA

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

In base al testo originario del DL 145/2023, il termine per presentare l'istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.

In sede di conversione in legge del DL 145/2023, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.7.2024.

3.2 TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme può avvenire in un'unica soluzione o in tre rate annuali.

Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.

Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.

Esclusione della compensazione

Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

3.3 REVOCA DELLA DOMANDA

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono, entro il 30.6.2024, revocare la domanda.

Le modalità per la revoca saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

4. SOSTITUTI D'IMPOSTA - DEMATERIALIZAZIONE DEI MODELLI 730-1 - SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO

L'art. 4-*quinquies* co. 1 e 2 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l'art. 37 co. 2-*bis* del DLgs. 241/97, elimina l'obbligo, in capo ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale:

- di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

I suddetti obblighi, introdotti dall'art. 2 del DL 73/2022, si sarebbero dovuti applicare a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2023, da trasmettere l'anno prossimo.

La "marcia indietro" in esame sembra causata dalle difficoltà di garantire il rispetto della *privacy* dei lavoratori che presentano i modelli 730 nei confronti del proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro) in relazione all'invio telematico da parte di quest'ultimo di dati "sensibili" relativi, ad esempio, alle convinzioni religiose o all'adesione a partiti politici, che possono emergere dai modelli 730-1.

5. NOVITÀ IN TEMA DI FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TELEMATICI

In sede di conversione in legge del DL 145/2023 sono state inserite due disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici.

5.1 ABROGAZIONE DELL'OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con l'art. 4-*quinquies* co. 3 del DL 145/2023 è stato abrogato l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici). L'obbligo sarebbe dovuto decorrere dall'1.1.2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera sanitaria rimane applicabile in via facoltativa.

5.2 CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE DA CONSUMATORI FINALI

Per effetto della modifica all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 operata dall'art. 4-*quinquies* co. 4 del DL 145/2023, è stata eliminata la necessità, da parte dei consumatori finali, di manifestare un'esplicita richiesta per l'accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Il cessionario o committente non soggetto passivo IVA potrà quindi reperire le fatture elettroniche ricevute all'interno della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, senza una previa adesione.

6. ACCESSO AL 5 PER MILLE PER LE ONLUS - PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO

L'art. 17-*bis* del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l'art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2024 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l'altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2025).

Fino al 31.12.2024, le citate ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

7. ENTI SPORTIVI - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Per effetto di quanto previsto dall'art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, che interviene sull'art. 7 co. 1-*quater* e sull'art. 12 co. 2-bis del DLgs. 36/2021, il termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla Riforma dello sport slitta dal 31.12.2023 al 30.6.2024; viene prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro.

A differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore, non sono previste modalità o maggioranze semplificate ai fini dell'approvazione delle delibere assembleari di modifiche statutarie.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 co. 1-*quater* del DLgs. 36/2021, la mancata conformità dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Riforma dello sport porterà alla cancellazione d'ufficio dell'ente dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

8. ALIQUOTA IVA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

L'art. 4-*ter* del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari di cui al DLgs. 21.5.2004 n. 169, "in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987".

I suddetti prodotti, a prescindere dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, vengono ricompresi nell'ambito applicativo del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, relativo alle "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)".

Non si applica ai prodotti in commento l'esclusione prevista dal richiamato n. 80) della Tabella A, parte III, per gli "sciropi di qualsiasi natura".

9. REGIME DI ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA

L'art. 4-*quater* del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha esteso l'applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con finalità di diagnosi e cura.

9.1 AMBITO APPLICATIVO

La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72:

- alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica;
- solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

9.2 DECORRENZA ED EFFICACIA

La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, vale a dire dal 17.12.2023.

Resta fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla suddetta data.

Studio Dott. Begni & Associati